



Montecchio Maggiore, 15 gennaio 2025

SPECIALE Legge di Bilancio 2025

La L. 207/2024, c.d. Legge di Bilancio per il 2025, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2025 come previsto dall'articolo 21.

La tabella sottostante offre un quadro di sintesi degli argomenti principali:

Articolo 1	Contenuto
<u>Comma 2, lettera a)</u>	Rimodulazione scaglioni Irpef A decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'Irpef lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote: a) fino a 28.000 euro, 23%; b) da 28.001 e fino a 50.000 euro, 35%; c) da 50.001 euro, 43%.
Commi 2, lettera b) - 9	Reddito lavoro dipendente Viene modificato l'articolo 13, comma 1, lettera a), Tuir, elevando da 1.880 a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro. La norma prevede ulteriori benefici e limitazioni se interessati ad approfondire Vi invitiamo a contattare il nostro studio.
Commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9	Nuovo bonus e nuova detrazione lavoro dipendente Viene introdotto un nuovo <i>bonus</i> Irpef in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (articolo 49, Tuir, con esclusione dei redditi da pensione lettera a), comma 2, articolo 49, Tuir), di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo.
Comma 10	Rimodulazione detrazioni fiscali Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir, al fine di ridefinire le detrazioni fiscali. In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del successivo comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir. Il comma 2 dispone che l'importo base è pari a: a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Il coefficiente è pari a: - 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir; - 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir;

	- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir; - 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992, che si trovi nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, Tuir. Ne deriva che per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a: - 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992); - 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico; - 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico; - 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico. Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a: - 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992); - 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico; - 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico; - 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico. Non rientrano nel computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra: a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir; b) le somme investite nelle <i>start up</i> innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis, D.L. 179/2012; c) le somme investite nelle pmi innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, comma 9, seconda parte del primo periodo, e comma 9-ter, D.L. 3/2015. Ai sensi del comma 5, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis, Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Comma 11	Detrazioni per familiari a carico Viene modificato l'articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo, Tuir, stabilendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta in misura pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992. Modificando la successiva lettera d), primo periodo, viene limitato ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi - pari a 750 euro - per ciascun soggetto ripartendola <i>pro quota</i> tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Infine, sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.
Comma 12	Limiti per la fruibilità del regime forfettario Viene modificato l'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014, elevando a 35.000 euro il limite dei compensi da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro

	dipendente, al di sopra del quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfetario.
Comma 13	Detrazione per spese scolastiche Viene modificato l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), Tuir, elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi da 800 a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado. La detrazione è ammissibile per la frequenza degli istituti di cui all'articolo 1, L. 62/2000.
Commi 24-29	Tassazione crypto-attività A decorrere dalle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è elevata al 33% Viene, inoltre, eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività. Conseguentemente, novellando l'articolo 68, comma 9-bis, Tuir, è soppressa la suddetta soglia prevista ai fini della deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in crypto-attività. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere per ciascuna crypto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva il termine diventa il 30 novembre 2025, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Infine, con riferimento alle crypto-attività possedute al 1° gennaio 2025, è prevista l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del richiamato articolo 68, comma 9-bis, Tuir.
Comma 30	Rideterminazione valore terreni e partecipazioni Viene prevista a regime la possibilità di procedere, ai fini della determinazione dei redditi diversi, alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni. A tal fine si apportano modifiche sia all'articolo 5, sia all'articolo 7, L. 448/2001. <u>Partecipazioni</u> All'articolo 5, L. 448/2001 sono apportate alcune modifiche per quanto riguarda il riferimento all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, e viene disposta l'abrogazione del comma 1-bis concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari. Al comma 2 è prevista l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 18% che deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno con possibilità di rateizzazione in un numero massimo di 3 rate senza più pagamento di interessi sulle rate successive alla prima. In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata debbano essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno. Infine, per effetto del nuovo comma 7-bis, è preclusa la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della c.d. <i>participation exemption</i>. <u>Terreni</u> Anche per i terreni il nuovo comma 2, articolo 7, L. 448/2001, prevede che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 18%, con versamento entro il 30 novembre dell'anno di

	esercizio dell'opzione e facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dal 30 novembre e senza pagamento di interessi sulle rate successive alla prima. Da ultimo, viene eliminato al comma 5 il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente. Pertanto, con il nuovo comma 5 l'aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.
Commi 31-36	Assegnazione agevolata beni ai soci <u>Perimetro soggettivo e oggettivo</u> Possono fruire della possibilità di procedere all'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci: a) società costituite nella forma giuridica di: - Snc; - Sas; - Srl; - Spa; e - Sapa. b) società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025. Possono essere oggetto di assegnazione o cessione ai soci, entro il 30 settembre 2025, i seguenti beni: a) beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, Tuir; b) beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa. Trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025. Ai fini dell'assegnazione o cessione è necessario che, al 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024. <u>Valore beni immobili</u> In riferimento ai beni immobili, è possibile richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori - di cui al D.M. 14 dicembre 1991- determinati con il c.d. "valore catastale dell'immobile" di cui all'articolo 52, comma 4, D.P.R. 131/1986. <u>Valore azioni e quote sociali</u> Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva; inoltre, nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, Tuir. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, deve andare a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. <u>Calcolo dell'imposta sostitutiva</u> L'imposta sostitutiva nella misura dell'8% si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della

	trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'aliquota è aumentata la 10,5% per le società che non risultano operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione; inoltre, l'imposta sostitutiva in misura pari al 13% si applica sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. <u>Versamento dell'imposta sostitutiva</u> L'imposta sostitutiva deve essere versata in 2 rate: - la prima, pari al 60%, entro il 30 settembre 2025; e - la seconda, pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2025, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 241/1997 (con modello F24). Si rendono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso. <u>Imposta di registro</u> Le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all'1,5%), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200 euro.
<u>Comma 37</u>	Estromissione beni delle imprese individuali Gli imprenditori individuali, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'articolo 43, Tuir. A tal fine, i beni: - devono essere posseduti al 31 ottobre 2024; - devono essere esclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L'estromissione prevede il versamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
Commi 54-56	Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Viene modificato l'articolo 16-bis, comma 1, Tuir, anticipando al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36 al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. <u>Ecobonus</u> Modificando l'articolo 14, D.L. 63/2013, viene rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l'<i>ecobonus</i> a mezzo del nuovo comma 3-<i>quinquies</i> che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al: - 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; - 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari: - al 50% per le spese per l'anno 2025; e - al 36% per le spese per gli anni 2026 e 2027. <u>Bonus edilizi</u>

Viene sostituito il comma 1, articolo 16, D.L. 63/2013, stabilendo che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis*, Tuir, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-*bis*, Tuir, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:

- al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027

fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Sismabonus

Viene introdotto il nuovo comma 1-*septies*.1, articolo 16, D.L. 63/2013, stabilendo che il c.d. *sismabonus* spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari:

- al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Bonus elettrodomestici

Viene modificato l'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, stabilendo che la detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro.

Superbonus

Il nuovo comma 8-*bis*2, articolo 119, D.L. 34/2020, stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-*ter*, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-*ter*, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per effetto del nuovo comma 8-*sexies*, inoltre, è concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella

	disciplina del c.d. <i>superbonus</i>, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.
Commi 57-63	Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci Previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea, all'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, viene sostituita la lettera a-<i>quinquies</i>) prevedendo che l'inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-<i>quater</i>), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, con l'esclusione delle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-<i>ter</i>, D.P.R. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. 276/2003. <u>Periodo transitorio</u> In attesa della piena operatività, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 18, D.Lgs. 241/1997, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. L'opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate. L'opzione, si considera esercitata a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione. Nel caso in cui l'imposta non è dovuta si applicano le disposizioni dell'articolo 30-<i>ter</i>, comma 2, D.P.R. 633/1972 e il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 6, comma 9-<i>bis</i>.1, primo periodo, D.Lgs. 471/1997. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore. Da ultimo, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti termini e modalità di attuazione.
Commi 74-77	Contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici Vengono apportate alcune modifiche in tema di tracciabilità dei pagamenti che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026. <u>Trasmissione telematica corrispettivi</u> Viene sostituito il comma 3, articolo 2, D.Lgs. 127/2015, relativo alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la

	trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento <i>hardware</i> o <i>software</i> mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. Conseguentemente viene modificato l'articolo 11, D.Lgs. 471/1997, estendendo la sanzione di cui al comma 2-<i>quinquies</i> anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui sopra. Inoltre, le modifiche al successivo comma 5 comportano che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento <i>hardware</i> o <i>software</i> mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. Per effetto delle modifiche al successivo articolo 12, D.Lgs. 471/1997, è estesa all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; inoltre, le sanzioni previste dal comma 3, articolo 12, D.Lgs. 471/1997, si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento <i>hardware</i> o <i>software</i> mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 127/2015 allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
<u>Commi 81-83</u>	Tracciabilità delle spese ai fini Irpef, Ires e Irap A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ai fini della detraibilità delle seguenti spese è necessaria l'effettuazione con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari): - per il lavoro dipendente: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, L. 21/1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito per le predette spese; - per il lavoro autonomo: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui sopra, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra; - reddito di impresa: le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui all'articolo 95, commi 1, 2 e 3 Tuir, se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra; - reddito di impresa: le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i metodi

	tracciabili di cui sopra. Tali disposizioni rilevano anche ai fini Irap.
<u>Commi 107-110</u>	Bonus elettrodomestici Per il solo 2025 è previsto un contributo per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico. A tal fine, presso il Mimit, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025. Con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.
<u>Commi 427-429</u>	Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0 A decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, sono state apportate delle modifiche apportate che influiscono sulle modalità di calcolo, vista la complessità dell'argomento e le numerose variabili di operazioni ipotizzabili per maggiori informazioni contattare lo studio.
<u>Commi 436-444</u>	Aliquota ridotta Ires per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati Per il solo periodo di imposta 2025, è prevista la riduzione dell'aliquota Ires al 20% per le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir, al ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni: - accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024; - destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'articolo 38, D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Sono inoltre previste ulteriori condizioni di accesso, per maggiori informazioni contattate lo studio.
<u>Commi 445-448</u>	Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0 Per gli investimenti in beni strumentali ad elevata tecnologia eseguiti nel 2025, il credito d'imposta del 20%, in origine riconosciuto senza condizioni, ora viene invece limitato a un plafond massimo di spesa nazionale (pari a 2,2 miliardi di euro) superato il quale non vi è più il diritto al credito stesso. Quindi, mentre in passato effettuando l'investimento si aveva la certezza dell'ammontare del credito spettante, dal 2025 questo importo è subordinato alla verifica dell'intero ammontare degli investimenti a livello nazionale. Gli investimenti sono soggetti a comunicazione preventiva affinché il Ministero possa controllare il raggiungimento del limite di spesa. Dal 2025, inoltre, l'agevolazione 4.0 riguarda i soli beni strumentali materiali, mentre il bonus non è più previsto per i beni immateriali (in particolare i software).

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.